

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 70/50/2012**

### **FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza del 26 aprile 2010 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha accolto il ricorso proposto ed annullato l'avviso di accertamento, con compensazione delle spese. I giudici di prime cure hanno motivato la propria decisione su due punti:

- non sussiste nel caso l'incompetenza territoriale dell'Ufficio all'emissione dell'avviso di accertamento impugnato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 Dpr 600/1973, essendo l'appellata residente a Milano.

- non si individua nel caso la presunzione di distribuzione degli utili societari connessa solamente alla ristretta compagine sociale, senza il suffragio di "alcun altro indizio significativo circa l'effettività di tale distribuzione, neanche dimostrata negli atti processuali".

In particolare ha rilevato la CTP che l'art. 5 del D.P.R. 917/86 trova applicazione per i redditi delle società di persone; in tal caso i redditi della società sono imputati a ciascun socio in ragione della quota sociale di appartenenza indipendentemente dall'effettiva percezione. Ha inoltre ben chiarito che la partecipazione ad una società di capitali a ristretta cerchia di persone possa costituire indizio dell'avvenuta distribuzione degli utili. E ciò in base alla considerazione che sussista una sorta di complicità tra i soci di una ristretta compagine sociale. Ha annotato infine che non avendo l'Ufficio rilevato né nella motivazione del proprio accertamento né in sede processuale alcun altro indizio di carattere aziendale, contabile ed extracontabile a sostegno della pretesa fatta valere, in sostanza manca la prova della distribuzione alla appellata dei maggiori utili accertati in capo alla società. Avverso detta sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Milano in data 8 settembre 2011 chiedendo la riforma dell'appellata sentenza con conferma della legittimità degli avvisi di accertamento impugnati. Assumeva l'Ufficio che nel caso essendo la To. Ma. socia al 2% nella Julia Techno Agency Srl (che chiameremo J.T.A. srl) e avendo detta società ristretta compagine sociale si può presumere una distribuzione pro quota di utili non contabilizzati in capo ai singoli soci.

In particolare ha rilevato l'Ufficio che la presunzione in ordine alla distribuzione degli utili non contabilizzati deriva in sostanza dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci. Lamenta, infine, che la CTP non tiene conto delle argomentazioni dello stesso Ufficio imponendo alla AF la ricerca di "altri indizi non richiesti con palese capovolgimento delle regole del riparto dell'onere probatorio".

Resiste in giudizio l'appellata con comparsa di restituzione e risposta del 15 ottobre 2011 rilevando la fondatezza e la solidità della sentenza impugnata che non merita alcuna censura. In particolare ha rilevato come la giurisprudenza amministrativa e quella di merito si è assestata nel ritenere che non può ravvisarsi la presunzione di distribuzione di utili non contabilizzati nei casi in cui la società di capitale, come la J.T.A. srl seppur con un ristretto numero di soci non individui tra gli stessi alcuna confidenza o complicità "né per la gestione della società né per la distribuzione di utili extracontabili".

All'udienza del 20 Giugno 2012 effettuata la relazione, entrambe le parti presenti argomentavano diffusamente come in atti richiamandosi alle rispettive conclusioni.

All'esito della discussione la Commissione si riservava di decidere. A scioglimento della riserva è stata presa la seguente decisione.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano non merita alcuna censura e va quindi confermata.

Infatti risulta adeguatamente motivata e ha debitamente chiarito ogni aspetto del contendere soffermando l'attenzione sui singoli punti e rilievi obbiettivamente individuati onde pervenire all'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.

Infatti va preliminarmente osservato che nel caso - contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio - non si individuano i presupposti e le condizioni per ritenere che la Julia Techno Agency Srl a ristretta base sociale si caratterizzi come società avente peculiarità e modalità di gestione e conduzione che giustifichi la distribuzione degli utili. E ciò a fronte della conflittualità più volte manifestatasi tra i soci stessi. In particolare si rileva come l'Ufficio non abbia corredato la propria pretesa con adeguati riscontri probatori tecnico-contabili a sostegno dell'effettiva distribuzione degli utili recuperati a tassazione in capo all'odierna appellata. Pertanto il Collegio in linea con quanto già deciso dai giudici in prime cure rileva come nel caso "manca la prova della distribuzione all'appellata dei maggiori utili accertati in capo alla società". In buona sostanza non si ravvisa per qui alcun motivo per discostarsi dalla pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che va quindi confermata. Le spese seguono il principio ordinario della soccombenza. Vanno quindi poste a carico di parte appellante e liquidate come da dispositivo.

Il Collegio giudicante

### **P.Q.M.**

A conferma della decisione di primo grado, respinge l'appello proposto. Pone a carico di parte appellante le spese di giudizio che liquida in Euro 1.000,00 onnicomprensive oltre a oneri fiscali e previdenziali se dovuti.